

CONVENZIONE STIPULATA CON L'AGENZIA DI AVEZZANO



Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell'Aquila ha stipulato una convenzione con la compagnia di "Assicuratrice Milanese S.p.A." agenzia generale di Avezzano per: **"Polizza a garanzia della responsabilità civile professionale"**.

Per info: [clicca qui](#)

oppure:

ASSICURATRICE MILANESE SpA

AGENZIA GENERALE DI AVEZZANO codice 424

Via Trieste, 4 – Tel. 0863-453039 Fax 0863-445092 – E.MAIL : age605@gmail.com

Dott. Enrico Bielanski: 335-7435878

Sig. Lorenzo Fracassi: 327-2467728

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA – RCP GEOMETRA – APPLICATE DA ASSICURATRICE MILANESE SPA . IL NORMATIVO COMPLETO E' VISIONABILE SUL SITO UFFICIALE DELLA COMPAGNIA

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Geometra iscritto al relativo Ordine. **La Società**

si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a termini di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) oltre alle spese di difesa per danni involontariamente cagionati ai clienti, ai mandanti, ai committenti, ai loro dipendenti o collaboratori ed a coloro dai quali ha ricevuto l'incarico,

per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose

, compresi i danni alle opere per rovina totale o parziale delle opere stesse, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commessi dall'Assicurato stesso o da qualsiasi altra persona della quale l'Assicurato è legalmente responsabile, nell'espletamento delle attività di progettazione svolte in qualità di Geometra che esercita la libera professione.

Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

Altri rischi

L'assicurazione è operante anche per il risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali colposamente cagionati a terzi, compreso il committente, in relazione a:

18.1 urbanistica e piani regolatori in genere;

18.2 architettura di interni;

18.3 prevenzione incendi in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti;

18.4 perizie giurate e stime;

18.5 consulenze, collaudi, ricerche catastali, arbitrati rituali ed irrituali;

18.6 tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;

18.7 redazione di compromessi;

18.8 relazioni tecniche per misure ipotecarie e catastali;

18.9 incarichi di Perito nominato da Tribunale, Pretura, Giudice di pace;

18.10 incarichi di Perito per perizie extragiudiziali;

18.11 liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi ad accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;

18.12 assistenza e rappresentanza del contribuente avanti a Commissioni Tributarie;

18.13 sanzioni fiscali, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato ancorché conseguenti a ritardi nella presentazione di atti o documenti determinati da omissione colposa dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali sia tenuto a rispondere;

18.14 danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza **nel limite di Euro 260.000,00 per evento e per anno assicurativo** ;

18.15 mancata rispondenza dell'opera progettata o diretta all'uso cui è stata destinata: **la garanzia è operante esclusivamente per i danni riscontrati entro tre mesi dalla data del collaudo o di consegna dell'opera** e vale per i costi sostenuti dal committente per la demolizione o rimozione della parte di opera sulla quale incida il grave difetto, **esclusi i costi per migliorie e/o rifacimenti dell'opera. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 260.000,00;**

18.16 le conseguenze di fatto colposo di collaboratori e dipendenti facenti parte dello Studio dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;

18.17 le conseguenze di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

18.18 quale Amministratore di fabbricati civili in proprietà condominiale ai sensi dell'Art.1130 c.c. e non condominiale. **La garanzia relativa agli immobili non condominiali è prestata unicamente per le seguenti mansioni:**

- a) riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;
- b) determinazione, aggiornamento e adeguamento di canoni in base alle disposizioni di legge in materia;
- c) redazione dei rendiconti consuntivi o preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione, spese accessorie e di riscaldamento;
- d) assunzione e/o licenziamento degli addetti alla custodia e/o manutenzione e/o pulizia degli immobili;
- e) tenuta libri paga, per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio del Mod. CUD e versamento dei contributi con Mod.F24;
- f) cura degli impianti e servizi comuni, compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà.

Sempre in dipendenza di quanto stabilito all'Art. 21 - Limiti di indennizzo, si intendono comprese in garanzia anche le seguenti attività:

PER POLIZZA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Scritto da Administrator

Lunedì 11 Giugno 2012 15:58 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Gennaio 2013 08:37

- 1) consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al D.Lgs. 81/2009 (ex 626/94);

- 2) previste dal D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. 494/96 e 528/99) a condizione che sia resa operante la condizione particolare D1) e incassato il relativo premio;

- 3) coordinatore tecnico previsto dalla Legge 216/95;

- 4) Legge 109/94 e successivi aggiornamenti - Legge Merloni, **a condizione che sia stata emessa apposita appendice e incassato il relativo premio.**

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e **occasionalmente** in qualsiasi altro Paese d'Europa.

Studio associato

In presenza di Studio Associato, la presente assicurazione riguarda la parte di responsabilità dell'Assicurato.

Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

Oggetto dell'assicurazione

La Società, **quando opera la tutela di cui agli Artt. 16 e seguenti norme che regolano la RC Professionale**, assume a proprio carico, **secondo le condizioni indicate nel successivo art. 31, l** 'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata e precisamente:

- a) le spese per l'intervento di un legale;

- b) le spese peritali;

- c) le spese di giustizia nel processo penale;

- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

PER POLIZZA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Scritto da Administrator

Lunedì 11 Giugno 2012 15:58 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Gennaio 2013 08:37

La garanzia comprende:

- 1) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- 2) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- 3) difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell' Assicurato;
- 4) controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- 5) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 270.**

PREMI FINITI A PARTIRE DA €. 532,00

COMPENSIVI DEL PREMIO PER LA GARANZIA “ TUTELA GIUDIZIARIA”

(FRAZIONABILI IN 10 RATE MENSILI)

PER POLIZZA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Scritto da Administrator

Lunedì 11 Giugno 2012 15:58 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Gennaio 2013 08:37

Sono previste condizioni particolari per Geometri iscritte all'Ordine da meno di tre anni.

RIFERIMENTI :

Dott. Enrico Bielanski : 335-7435878

Sig. Lorenzo Fracassi : 327-2467728